



Modifiche agli articoli 2 della legge 4 luglio 1959, n. 463, e 2 della legge 22 luglio 1966, n. 613, in materia di assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti nei riguardi dei familiari coadiuvanti dell'imprenditore

A.C. 1990

Dossier n° 454 - Schede di lettura
9 giugno 2025

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	1990
Titolo:	Modifiche agli articoli 2 della legge 4 luglio 1959, n. 463, e 2 della legge 22 luglio 1966, n. 613, in materia di assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti nei riguardi dei familiari coadiuvanti dell'imprenditore
Iniziativa:	Parlamentare
Primo firmatario:	Matera
Iter al Senato:	No
Numero di articoli:	2
Date:	
presentazione:	29 luglio 2024
assegnazione:	5 febbraio 2025
Commissione competente :	XI Lavoro
Sede:	referente
Pareri previsti:	I Affari Costituzionali, V Bilancio e Tesoro e X Attività produttive

Premessa

La proposta di legge **C. 1990 inserisce** anche i **conviventi di fatto** nel **novero dei familiari coadiuvanti dell'imprenditore** per i quali la normativa vigente **sancisce l'obbligo assicurativo** per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, salvo che non siano già assicurati ad altro titolo. Conviventi di fatto

La Relazione illustrativa specifica che la finalità della presente pdl è quella di evitare che si continui a considerare il rapporto di lavoro tra le due parti di una convivenza di fatto come un rapporto di lavoro dipendente, in particolare, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 148 del 2024, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 230-bis, terzo comma, del codice civile, nella parte in cui non prevede come familiare - oltre al coniuge, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo - anche il convivente di fatto e come impresa familiare quella cui collabora anche il convivente di fatto. (vedi *infra*)

Contenuto

La pdl in esame - che si compone di due articoli - interviene a modificare le leggi n. 463 del 1959 e n. 613 del 1966, al fine di realizzare le finalità descritte in premessa.

Preliminarmente, va ricordato che le suddette leggi hanno esteso, a fini pensionistici, l'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti a diverse categorie di imprenditori. In particolare, la L. 463/1959 e la L. 613/1966 hanno esteso il suddetto obbligo ai titolari di imprese artigiane e agli esercenti piccole imprese commerciali, agli ausiliari del commercio ed agli altri lavoratori autonomi iscritti nei predetti elenchi, nonché ai loro familiari coadiutori, intendendosi per tali i familiari dell'iscritto che lavorino abitualmente e prevalentemente nell'azienda e che non siano già compresi nell'obbligo assicurativo in quanto contitolari dell'impresa, lavoratori dipendenti o apprendisti.

Sul punto, si segnala che la Corte di cassazione, con sentenza n. 34458 del 2019, specifica che "l'obbligo di iscrizione per il familiare coadiutore sussiste allorché la sua prestazione lavorativa sia

L. 463/1959 e L.
613/1966

abituale, in quanto svolta con continuità e stabilmente e non in via straordinaria od eccezionale (ancorché non sia necessaria la presenza quotidiana e ininterrotta sul luogo di lavoro, essendo sufficiente escluderne l'occasionalità, la transitorietà o la saltuarietà) e prevalente, in quanto resa, sotto il profilo temporale, per un tempo maggiore rispetto ad altre occupazioni del lavoratore, restando conseguentemente esclusa ogni valutazione concernente la prevalenza del suo apporto rispetto agli altri occupati nell'azienda, siano essi lavoratori autonomi o dipendenti".

Si ricorda altresì che, dal 1° gennaio 1997, l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti di cui alla richiamata L. 613/1966 è stata estesa (ex art. 1, c. 202, L. 662/1996) anche ai soggetti che esercitano in qualità di lavoratori autonomi attività classificabili nel settore terziario (commerciali, ivi comprese quelle turistiche, di produzione, intermediazione e prestazione dei servizi anche finanziari) con esclusione dei professionisti e degli artisti.

Inoltre, l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla medesima L. 613/1966 sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
- abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
- partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitudine e prevalenza;
- siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli

Nel dettaglio, gli **articoli 1 e 2** della pdl in commento – che modificano, rispettivamente, l'articolo 2 della L. 463/1959 e l'articolo 2 della L. 613/1966 – **inseriscono tra i familiari coadiuvanti** del titolare dell'impresa artigiana o commerciale, soggetti all'obbligo assicurativo in oggetto, **anche il convivente di fatto** ai sensi dell'art. 1, c. 36, della L. 76/2016, in base al quale si intendono per «conviventi di fatto» due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile.

Convivente di fatto tra i familiari coadiuvanti

Ai sensi dei richiamati art. 2 delle leggi n. 463 del 1959 e n. 613 del 1966, modificati dalla pdl in esame, gli altri familiari coadiuvanti soggetti all'obbligo assicurativo in oggetto sono:

- il coniuge;
- i figli legittimi o legittimati (a cui sono equiparati i figli adottivi e gli affiliati, quelli naturalmente legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, quelli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, nonché i minori regolarmente affidati);
- i nipoti in linea diretta;
- gli ascendenti, tra cui i genitori a cui sono equiparati gli adottanti, gli affilianti, il patrigno e la matrigna, nonché le persone alle quali i titolari di impresa furono regolarmente affidati come esposti;
- i fratelli e le sorelle;
- parenti ed affini entro il terzo grado non compresi tra i familiari precedenti (come disposto dall'art. 1, c. 206, L. 662/1996).

Legge 4 luglio 1959, n. 463	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 1 della proposta di legge in esame
Art. 2	Art. 2
Sono compresi nell'obbligo assicurativo gli altri familiari coadiuvanti, intendendosi come tali i familiari dell'iscritto che lavorino abitualmente e prevalentemente nell'azienda e che non siano già compresi nell'obbligo assicurativo previsto dalla presente legge, in quanto contitolari dell'impresa, o in quello previsto dalle norme vigenti per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti, in quanto lavoratori subordinati od in quanto apprendisti coperti di assicurazione a	<i>Identico</i>

norma della legge 19 gennaio 1955, n. 25 , e successive modificazioni.	
Agli effetti del comma precedente sono considerati familiari: 1) il coniuge; 2) i figli legittimi o legittimati ed i nipoti in linea diretta; 3) gli ascendenti; 4) i fratelli e le sorelle	Agli effetti del comma precedente sono considerati familiari: 1) il coniuge; 2) i figli legittimi o legittimati ed i nipoti in linea diretta; 3) gli ascendenti; 4) i fratelli e le sorelle 4-bis) il convivente di fatto ai sensi dell'articolo 1, comma 36, della legge 20 maggio 2016, n. 76.
Sono equiparati ai figli legittimi o legittimati i figli adottivi e gli affiliati, quelli naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, quelli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, nonché i minori regolarmente affidati dagli organi competenti a norma di legge	<i>Identico</i>
Sono equiparati ai genitori gli adottanti, gli affilianti, il patrigno e la matrigna, nonché le persone alle quali i titolari di impresa artigiana furono regolarmente affidati come esposti.	<i>Identico</i>
Il titolare dell'impresa artigiana è tenuto anche al pagamento dei contributi dovuti per i coadiuvanti di cui ai commi precedenti, salvo il diritto di rivalsa.	<i>Identico</i>

Legge 22 luglio 1966, n. 613	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 1 della proposta di legge in esame
Art. 2	Art. 2
Agli effetti della presente legge, si considerano familiari coadiutori il coniuge, i figli legittimi o legittimati ed i nipoti in linea diretta gli ascendenti, i fratelli e le sorelle, che partecipano al lavoro aziendale con carattere di abitudine e prevalenza, sempreché per tale attività non siano soggetti all'assicurazione generale obbligatoria in qualità di lavoratori dipendenti o di apprendisti.	Agli effetti della presente legge, si considerano familiari coadiutori il coniuge, i figli legittimi o legittimati ed i nipoti in linea diretta gli ascendenti, i fratelli e le sorelle, il convivente di fatto ai sensi dell'articolo 1, comma 36, della legge 20 maggio 2016, n. 76, che partecipano al lavoro aziendale con carattere di abitudine e prevalenza, sempreché per tale attività non siano soggetti all'assicurazione generale obbligatoria in qualità di lavoratori dipendenti o di apprendisti.
Sono equiparati ai figli legittimi o legittimati i figli adottivi e gli affiliati, quelli naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, quelli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge nonché i minori regolarmente affidati dagli organi competenti a norma di legge	<i>Identico</i>
Sono equiparati ai genitori gli adottanti, gli affilianti, il patrigno e la matrigna nonché le persone alle quali i titolari di impresa	<i>Identico</i>

Sentenza della Corte Costituzionale n. 148 del 2024

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 148 del 2024, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 230-*bis*, terzo comma, del codice civile, nella parte in cui non prevede come familiare - oltre al coniuge, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo - anche il convivente di fatto e come impresa familiare quella cui collabora anche il convivente di fatto.

Le Sezioni unite civili della Corte di cassazione avevano sollevato questioni di legittimità costituzionale della disciplina dell'impresa familiare nella parte in cui il convivente more uxorio non era incluso nel novero dei familiari. La Corte costituzionale ha accolto le questioni rilevando che, "in una società profondamente mutata, vi è stata una convergente evoluzione sia della normativa nazionale, sia della giurisprudenza costituzionale, comune ed europea, che ha riconosciuto piena dignità alla famiglia composta da conviventi di fatto. Rimangono le differenze di disciplina rispetto alla famiglia fondata sul matrimonio; ma quando si tratta di diritti fondamentali, questi devono essere riconosciuti a tutti senza distinzioni".

La Corte ha ritenuto, quindi, irragionevole la mancata inclusione del convivente di fatto nell'impresa familiare.

All'ampliamento della tutela apprestata dall'art. 230-*bis* del codice civile al convivente di fatto è conseguita l'illegittimità costituzionale dell'art. 230-*ter* che - nell'attribuire allo stesso una tutela ridotta, non comprensiva del riconoscimento del lavoro nella famiglia, del diritto al mantenimento, nonché dei diritti partecipativi nella gestione dell'impresa familiare - comporta un ingiustificato e discriminatorio abbassamento di protezione.